

Schema di contratto

Tra le parti:

Autostazione di Bologna s.r.l., cod. fisc 003590374, con sede in Bologna, Piazza XX Settembre n. 6, in persona del Presidente pro tempore e Legale Rappresentante David Pierinelli

E

..... Cod. fisc..... con sede
in.....in persona di.....

Premesso che:

- Autostazione di Bologna s.r.l. ha bandito una procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione del "Parcheggio Autostazione" con presidio dei locali e delle aree pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna;
- in esito alla predetta procedura aperta, la società..... è risultata aggiudicataria dell'appalto di servizi oggetto dell'affidamento;
- sono state esperite le verifiche relative al possesso dei requisiti ed alla inesistenza di cause ostate;
- è decorso in termine di cui all'art.32 comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- l'esecutore e il R.U.P. sottoscriveranno prima dell'inizio del servizio il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio oggetto del presente contratto,

Tutto ciò premesso
si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto Il presente contratto di appalto ha per oggetto il "servizio di gestione del Parcheggio Autostazione con presidio dei locali e delle aree pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna", come da offerta presentata in sede di gara, che seppur non allegata materialmente al presente contratto deve essere ritenuta parte integrante dello stesso, unitamente al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico Prestazionale, al Mansionario ed elenco del personale attualmente impiegato nell'appalto e agli Allegati grafici allegati a base di gara.

Art. 2 – Obblighi dell'esecutore L'esecutore si impegna ad effettuare il servizio oggetto di contratto, obbligandosi, nella scelta del proprio personale ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio richiesto da Autostazione di Bologna s.r.l.. L'esecutore sarà responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra lui e il personale stesso. Tutto il personale alle dirette dipendenze dell'Esecutore dovrà essere assicurato presso gli enti assicurativi e assistenziali, con conseguente obbligo da parte dell'esecutore di osservare tutte le disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro. In caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione all'esecutore dell'eventuale inadempienza riscontrata, l'Autostazione di Bologna s.r.l. avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni. L'esecutore dovrà provvedere a designare, all'atto dell'inizio del servizio, un proprio incaricato con funzioni di RESPONSABILE a cui verrà demandato il

compito di far osservare al personale comunque impiegato nel servizio le disposizioni del committente, nonché a tenere i rapporti con il R.U.P..

L'esecutore si impegna a presentare, allo scadere del primo anno di servizio, una garanzia a copertura del T.F.R. e dei contributi a carico azienda dei dipendenti impegnati nel servizio. Detta garanzia dovrà rimanere attiva fino al completo pagamento di tutte le spettanze ai dipendenti. L'importo della cauzione non dovrà essere inferiore a € 70.000,00.

L'esecutore si impegna a presentare, prima della firma del presente contratto, una garanzia a copertura del mancato accredito dell'incasso del parcheggio pari ad € 70.000,00.

Dette garanzie dovranno essere fornite da primarie compagnie di assicurazione o Istituti di Credito con rating B-A e dovranno prevedere la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 3 - Sicurezza sul lavoro L'esecutore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.lgs.81/2008, e di quella che l'esecutore riterrà di predisporre in ragione delle proprie scelte organizzative.

Art. 4 – Domicilio dell'appaltatore A tutti gli effetti del presente contratto l'Esecutore elegge domicilio presso ubicato in via n. tel/Fax.....

Art. 5 – Risoluzione e recesso Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso le disposizioni di legge.

Art. 6 – Responsabilità e coperture assicurative L'esecutore sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio prestato potessero derivare ai beni mobili o agli immobili dell'Autostazione di Bologna s.r.l., nonché a terze persone o a beni di terzi. Prima della sottoscrizione del contratto, l'esecutore dovrà produrre una polizza assicurativa C.A.R. che deve recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante, con un massimale non inferiore a 2.000.000,00 € Tale polizza dovrà comprendere anche una garanzia RCT – RCO con un massimale non inferiore a 500.000,00 € per sinistro e di 500.000,00 € per persona.

Art. 7 – Corrispettivo del contratto. Il corrispettivo, sarà quello fissato nell'offerta economica dell'Esecutore, che si impegna a fornire il servizio, comprensivo di tutte le condizioni contenute complessivamente nella propria offerta.

Tutti i pagamenti saranno effettuati da Autostazione di Bologna s.r.l. previo rilascio di fattura mensile, che dovrà riportare il codice CIG della presente procedura, rilasciata secondo le norme vigenti. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, con accredito effettuato su c/c bancario dedicato, anche in via esclusiva, intestato all'esecutore a 30gg df.fm..

Con cadenza bimestrale, l'Esecutore dovrà fornire ad Autostazione di Bologna S.r.l. idonea documentazione comprovante il regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'attività di presidio. Nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o perduranti irregolarità nel pagamento delle retribuzioni, è facoltà di Autostazione di Bologna S.r.l. di sospendere il pagamento delle fatture emesse dall'Esecutore e/o di trattenere le somme ad esso spettanti al fine di provvedere al pagamento diretto delle retribuzioni a favore dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 207/2010.

Art. 8 - spese contrattuali L'esecutore riconosce a proprio carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione e registrazione del contratto, con esclusione di quelle che eventualmente per legge faranno carico ad Autostazione di Bologna s.r.l..

Art. 9 – cessione del contratto e subappalto. E' fatto divieto all'esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese i servizi oggetto del presente contratto. In caso di mutamento di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di

struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente contratto, che Autostazione di Bologna s.r.l. si riserva di verificare. Autostazione di Bologna s.r.l. può autorizzare l'esecutore stesso a effettuare subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti di quanto meglio specificato nel disciplinare di gara.

Art. 10 – Clausola Sociale. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, qualora il CCNL applicato già non lo preveda e compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, con mantenimento dell'anzianità pregressa e delle qualifiche in essere, garantendo l'applicazione, in relazione allo specifico oggetto dell'affidamento ed alle prestazioni previste, del CCNL di settore stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e prevalentemente utilizzato nell'ambito del settore medesimo, conformemente a quanto previsto dall'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesta l'accettazione, dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 25 del Disciplinare), dei seguenti impegni:

- a) qualora l'operatore aggiudicatario abbia forma cooperativa, i lavoratori impiegati nell'appalto non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti interni all'operatore economico costituito in forma cooperativa non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento;
- b) per i lavoratori già impiegati nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento in data anteriore al 7 marzo 2015, l'impegno ad applicare la legge 92/2012 e a garantire la continuità della loro storia disciplinare.

In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Art. 11 – Privacy e D.lgs. 231/2001. L'esecutore si obbliga a rispettare e applicare ogni comportamento a norma del D.Lgs. 231/2001 e rilascia espressamente, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 autorizzazione al trattamento dei dati ai fini delle attività istituzionali di Autostazione di Bologna s.r.l.

Art. 12 – Interpretazione del contratto Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c.. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti di gara prevalgono quelle che conducono ad una interpretazione maggiormente favorevole per la Stazione Appaltante.

Art. 13 - Controversie Tutte le controversie non risolte in via di amichevole composizione sono di competenza del Foro di Bologna.

Art. 14 – Clausola di chiusura Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del codice civile, nonché quelle che disciplinano la materia ivi comprese quelle di cui al D.P.R. 207/2010, ancora attualmente in vigore.

Bologna lì.....

La stazione appaltante

L'esecutore